

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DUOMO GPA SRL con sede a (OMISSIS), in persona del
legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a
margine del ricorso, dall'Avv. DI BENEDETTO PIETRO, elettivamente
domiciliata nel relativo studio in Roma, Via Cicerone, n. 28;

- ricorrente -

contro

DEDEM AUTOMATICA SRL con sede ad (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
BIZZARRI GIOVANNI e Roberto Folgori, elettivamente domiciliata nello
studio del primo in Roma, Via Lavinio n. 15;

- controricorrente -

Avverso la sentenza n.64/28/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Torino - Sezione n. 28, in data 30.06.2010, depositata
il 19 luglio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
16 gennaio 2013, dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentiti, l'Avv. Pietro Di Benedetto per la ricorrente, nonché l'Avv.

Giovanni Bizzarri per la controricorrente;

Presente il P.M. Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso come da
relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n.22563/2011 è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione: 1 - Viene impugnata la decisione n. 64/28/2010, della CTR di
Torino Sezione n.28 in data 30.06.2010, DEPOSITATA il 19 luglio 2010.

Con tale decisione la CTR, ha respinto gli appelli della Duomo GPA Sri, ritenendo,
nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 - Con il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avvisi di
accertamento dell'imposta sulla Pubblicità dell'anno 2008, la Concessionaria
Duomo ha chiesto la cassazione della decisione impugnata, sulla base di un
mezzo.

3 - La contribuente, giusto controricorso, ha chiesto che l'impugnazione venga
dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

4 - La decisione e la ratio della decisione impugnata sembra non giustifichino le
formulate doglianze, apparendo in linea con il principio elaborato da questa Corte
e secondo cui "In tema imposta comunale sulla pubblicità, il D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507, art. 17, comma 1 bis, aggiunto dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448,

art. 10, che esenta dall'imposta le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell'insegna stessa, purchè la stessa, oltre ad essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie, e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività, si mantenga nel predetto limite dimensionale, in tal senso deponendo anche il D.M. 4 aprile 2003, art. 2, che, ai sensi della L. n. 448 cit., art. 10, comma 3, ha dettato le modalità operative per la determinazione dei trasferimenti compensativi ai comuni a copertura delle minori entrate relative all'imposta sulla pubblicità derivanti dalla esenzione stabilita dall'art. 17, comma 1 bis, cit." (Cass. n. 23021/2009, n. 15654/2004).

5 - Si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosene il relativo rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che alla stregua del quadro normativo di riferimento e del richiamato e condiviso principio, il ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore della controricorrente, in ragione di complessivi Euro ottocento, ivi inclusi Euro settecento per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta l'impugnazione e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro ottocento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013